NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 49

Trattamento economico del personale richiamato

Al personale militare collocato, anteriormente al 1 gennaio 1978, nella posizione di ausiliaria, riserva, complemento e riserva di complemento, qualora richiamato in servizio, e' attribuito, anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio ai sensi del primo comma del successivo art. 50 in quanto applicabile, e' attribuito lo stipendio, per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, d'importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato. Al personale militare collocato, a decorrere dal 1 gennaio 1978, nella posizione di cui al precedente comma qualora richiamato in servizio, e' attribuito lo stipendio a norma del precedente art. 47 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	VI — Personale militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-49-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

trattamento-economico-del-personale-richiamato/versione/0